

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

C.D.C. 43 032

DELIBERAZIONE NUMERO 32 DEL 20-12-18

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE CASA ECOLOGICA.

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di dicembre, alle ore 21:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

GHEZZI VALERIANO	P	MECOZZI GIANNA	P
ANSELMi GIOVANNI	P	BOROVAS PANDELIS	A
POMPEI MATTEO	P	FACEN ANNA	A
MINETTI LEONARDO	P	POLENTINI PIERINO	A
PERETTI EMANUELE	P	ANSELMi SIMONE	A

=====

Assegnati n.[11] In carica n.[10] Assenti n.[4] Presenti n.[6]
Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE

Sig. ERCOLI PASQUALE

Assume la presidenza il Sig. GHEZZI VALERIANO

SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

Il Sindaco rende noto ai Sigg. ri Consiglieri, che con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 3 maggio 2017, è stata presentata alla Regione Marche la candidatura del Comune di Monte San Martino per l'istituzione del Centro di Educazione Ambientale "Casa Ecologica", e approvata la proposta di collaborazione del Sig. Leonardo Virgili per l'avvio della procedure di riconoscimento del CEA da parte della Regione Marche, conseguito con decreto del dirigente del settore n. 93 del 29 giugno 2018.

Per consentire l'operatività del CEA, da localizzare nel plesso scolastico di Via Ricci 8, che ha ampi spazi, è necessario avvalersi di figure professionali qualificate, abilitate a svolgere una molteplicità di servizi di natura ambientale, quali la gestione del CEA, dei corsi di educazione nelle scuole, servizi museali e turistici, servizi archivistici, organizzazione di eventi storico-culturali ed altre attività.

Per tale scopo, è stata convenuta con il Sig. Leonardo Virgili una convenzione per la gestione del CEA "Casa Ecologica" di Monte San Martino, della durata di tre anni.

Il Sindaco riferisce il contenuto della convenzione e al termine la pone a discussione e a successiva approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 20 del 3 maggio 2017, con la quale è stata presentata alla Regione Marche la candidatura del Comune di Monte San Martino per l'istituzione del CEA, e approvata la proposta di collaborazione del Sig. Leonardo Virgili per l'avvio della procedura di riconoscimento del CEA;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 in data 9 maggio 2018, con la quale è stato istituito il Centro di Educazione Ambientale "*Casa Ecologica*", da localizzare nel Plesso scolastico di Via Don Ricci;

VISTO il decreto del dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali e Protezione Naturalistica, n. 93 del 29 giugno 2018, con il quale è stato approvato l'elenco dei beneficiari del "Riconoscimento CEA 2018", che comprende, nell'Allegato 4, il CEA "*Casa Ecologica*" di Monte San Martino;

VISTA la necessità di avvalersi di figure professionali esterne qualificate per la gestione del CEA "Casa Ecologica", abilitate a svolgere una molteplicità di servizi, quali la gestione dei musei, pinacoteche, archivi e l'organizzazione di eventi storico-culturali;

VISTO lo schema di convenzione per la gestione del Centro di Educazione Ambientale "Casa Ecologica" con la Società "Leonardo" di Virgili Leonardo, composto di 17 articoli e parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO la presente convenzione meritevole di approvazione;

VISTO l'articolo 42 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulle competenze deliberative del Consiglio Comunale;

VISTO l'articolo 30, commi 1 e 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal titolo "Convenzioni", per i quali:

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, resi ai sensi dell'articolo 49, comma 1 e del successivo articolo 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

1. DI DICHIARARE E APPROVARE le premesse alla narrativa che sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. DI APPROVARE l'allegato schema di convenzione con la Società "Leonardo" di Virgili Leonardo per la gestione del Centro di Educazione Ambientale "Casa Ecologica" di Monte San Martino.

3. DI DEMANDARE al Servizio proponente l'assunzione dell'impegno contabile per il pagamento del contributo dovuto al concessionario per lo svolgimento della propria attività, di € 3.000,00 + Iva in ragione annua, da imputare ad apposito stanziamento del bilancio di previsione 2019/2021, di prossima formazione.

4. DI INCARICARE il Sindaco, in qualità di legale rappresentante, della sottoscrizione dell'atto.

5. DI DICHIARARE, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, considerata l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO
(Provincia di Macerata)

Rep.

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE
DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE “CASA ECOLOGICA”
(Allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 20 dicembre 2018)

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____
(/ / _____), nella Residenza Municipale, nell'Ufficio del
_____, del Comune di Monte San Martino,

tra

1. il _____ nato a _____ il _____ e residente a
_____ in via _____ n. __, che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Monte San Martino,
codice fiscale _____, che rappresenta nella sua qualità di
_____ – d'ora in poi denominato **“concedente”**.

e

2. il Sig. Leonardo Virgili, nato a Fermo il 13/10/1972 e residente a Monte San Giusto
(MC) in via Bore Chienti n. 13, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente
in nome e per conto della ditta “Leonardo di Virgili Leonardo” con sede a Monte San
Giusto (MC) in via Bore Chienti n. 13, (Codice Fiscale VRG LRD 72R13 D542U -
Partita I.V.A. 01722390430), in qualità di Titolare – d'ora in poi denominato
“concessionario”;

PREMESSO

- che la ditta “Leonardo di Virgili Leonardo” è abilitata a svolgere servizi:
 - ✓ servizi ambientali (gestione di centri educazione ambientale, corsi di educazione ambientale nelle scuole, etc.);
 - ✓ servizi museali e turistici (apertura di musei, pinacoteche, etc.);
 - ✓ servizi archivistici;
 - ✓ organizzazione di eventi storico-culturali;
 - ✓ altri servizi non soggetti ad autorizzazione.
- che la ditta “Leonardo di Virgili Leonardo”, disponendo di un centro di documentazione legislativa e scientifica in materia ambientale, cura la progettazione e la gestione di corsi di educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado della regione Marche;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 03/05/2017 l'Amministrazione, recependo l'invito della ditta “Leonardo di Virgili Leonardo” del 14/04/2017, ha stabilito di presentare la propria candidatura per il riconoscimento delle strutture C.E.A. della Regione Marche;
- che Virgili Leonardo ha collaborato in prima persona e senza nulla a pretendere con gli Uffici comunali per la redazione del progetto per il bando regionale di selezione delle strutture;

- che la Regione Marche con Decreto del dirigente della P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, Qualità dell'aria e Protezione naturalistica n. 93 del 29/05/2018, ha inserito il C.E.A. di Monte San Martino nell'elenco delle strutture idonee riconoscendo al Comune di Monte San Martino il ruolo di titolare;
- che l'Amministrazione Comunale sostiene l'attività della ditta "Leonardo di Virgili Leonardo" nella gestione del C.E.A. "Casa Ecologica" e nel campo dell'educazione e della sensibilizzazione ambientale attraverso la messa a disposizione degli spazi denominati "ex Scuola Elementare", situati al primo piano dell'Edificio scolastico comunale sito in via Don Ricci n. 8, ed il pagamento delle bollette delle varie utenze;

PER QUANTO PREMESSO LE PARTI CON IL PRESENTE ATTO
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il "concedente" affida al "concessionario", che accetta, la gestione, secondo la disciplina di cui alla presente convenzione, del:

Centro di Educazione Ambientale "Casa Ecologica";

Parte dell'immobile comunale sito in via Don Ricci n. 8, denominato Scuola Comunale, distinto al N.C.E.U. al foglio n. 10 con la particella n. 244, (vedi planimetria allegata).

L'unità immobiliare è affidata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto alla "concessionario", per essere utilizzata quale Sede sociale ed al fine di svolgere le attività della ditta "Leonardo di Virgili Leonardo".

Articolo 2

SCOPO DELLA CONVENZIONE

Il "concedente" concede la gestione dell'unità immobiliare in oggetto al fine di consentire al "concessionario" di svolgere, con personale qualificato, attività in loco e in tutto il territorio nazionale in materia di educazione e sensibilizzazione ambientale, secondo programmi annuali.

Il *concessionario* provvederà inoltre, tramite il proprio personale, alla promozione di tutte le attività programmate e dovrà curare l'unità immobiliare in oggetto secondo le norme previste dalla presente convenzione.

Articolo 3

DURATA E LIMITI DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla sua sottoscrizione.

Qualora prima della scadenza l'unità immobiliare dovesse perdere questa destinazione d'uso, previa comunicazione con largo anticipo di almeno due (2) mesi al *concessionario*, la Convenzione cesserà automaticamente senza alcun indennizzo al "concessionario".

Decorso il termine di cui sopra, la Convenzione scadrà di diritto senza necessità di disdetta essendo esclusa la proroga tacita. Alla scadenza, o in caso di revoca o recesso anticipato della stessa, l'unità immobiliare dovrà essere riconsegnata nel normale stato di uso e manutenzione. Al termine della Convenzione sarà redatto apposito verbale di riconsegna dell'immobile.

Il "concedente" potrà utilizzare i locali oggetto del presente atto per ospitare proprie iniziative senza ostacolare l'attività del Centro. Il *concessionario*, nel caso di manifestazioni richieste dal Comune sarà sollevato da ogni spesa inerente la stessa e da eventuali danni che dovessero derivarne. Egli non potrà vantare nessun diritto di natura

economica per l'uso diretto dei locali da parte del Comune, se non per l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi.

Per ragioni di interesse pubblico quali emergenze ambientali, eventi sismici ed altri, il "concedente" potrà utilizzare l'unità immobiliare senza alcun preavviso al concessionario.

Articolo 4 COMPENSI

Al "concessionario" è riconosciuto il compenso annuale, per la gestione del C.E.A. "Casa Ecologica" e come contributo per tutte le attività, di € 3.000,00 (tremila/00). La somma dovrà essere liquidata dal "concedente", dietro presentazione di idonea fattura e previa presentazione di una relazione annuale sulle attività svolte, entro il mese di giugno.

Spettano al "concessionario" eventuali incassi provenienti dalla gestione della struttura, secondo modalità e tariffe da stabilire prima dell'apertura al pubblico della stessa.

Articolo 5 MODI DI UTILIZZO DELL'IMMOBILE

Il "concessionario" si impegna ad utilizzare l'unità immobiliare in modo corretto, usando la diligenza del "buon padre di famiglia".

Il "concessionario" dovrà permettere ed agevolare le visite periodiche presso l'immobile ai funzionari incaricati dal Comune.

Articolo 6 SUB-CONCESSIONE DELL'IMMOBILE

Il "concessionario" potrà condividere gli spazi del Centro con altri soggetti presenti sul territorio comunale, concordandolo e regolamentandolo preventivamente con il "concedente", senza pretendere alcun corrispettivo.

Fatta eccezione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il "concessionario" non può sub-concedere in gestione, in tutto o in parte, l'unità immobiliare oggetto della presente Convenzione.

L'unità immobiliare non potrà essere utilizzata per finalità diverse da quelle previste dalla presente Convenzione, così come è vietata ogni forma di modifica dell'immobile, se non previo consenso scritto del Comune.

Articolo 7 DOVERI DEL CONCESSIONARIO

Il "concessionario" dovrà provvedere:

- ✓ alla pulizia quotidiana dell'unità immobiliare;
- ✓ alla manutenzione ordinaria dell'unità immobiliare;
- ✓ alla custodia del locale, delle attrezzature e dei materiali in esso esistenti.

Articolo 8 MANUTENZIONE ORDINARIA

Rientrano fra le opere di manutenzione ordinaria dell'unità immobiliare i seguenti interventi:

- ✓ tinteggiature interne ove necessario;
- ✓ riparazione e sostituzione di parti accessorie, degli infissi e serramenti interni;

- ✓ riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate, delle lampade, degli interruttori e delle prese;
- ✓ riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili.

Il suddetto elenco è da intendersi solo a titolo esemplificativo e pertanto saranno a carico del *concessionario* anche interventi diversi da quelli elencati, purché qualificabili come manutenzione ordinaria ai sensi degli articoli 1576 e 1609 del C.C.

Il *concessionario* si impegna ad effettuare a propria cura e spese gli interventi di eventuali danni arrecati all'unità immobiliare per propria responsabilità diretta o a causa di utilizzo incauto della stessa.

Nel caso in cui non provveda tempestivamente all'esecuzione di tali interventi, o comunque entro 10 giorni dalla constatazione del danno, il *concedente* vi provvederà direttamente, addebitando al *concessionario* le spese.

L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari di cui sopra che si rendessero necessari e che il concessionario non avesse provveduto ad effettuare. Tali decisioni saranno comunque comunicate con congruo preavviso rispetto all'attuazione dei lavori.

Articolo 9

DOVERI DEL CONCEDENTE

Sono a carico del *concedente*, oltre all'assicurazione della regolare funzionalità dell'unità immobiliare, i seguenti oneri:

- ✓ fornitura di energia elettrica, acqua potabile e metano per l'impianto di riscaldamento dell'unità immobiliare;
- ✓ realizzazione eventuali interventi di manutenzione straordinaria nell'unità immobiliare.

Il *concessionario*, qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria, né da tempestiva comunicazione al Comune che provvederà, concordando con la stessa i tempi e i modi di attuazione.

Qualora il Comune non sia in grado di provvedere, con la necessaria tempestività, all'esecuzione dei lavori di cui al precedente comma, può autorizzare il *concessionario* a provvedervi direttamente. Al rimborso delle spese sostenute dal *concessionario*, si provvederà dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta.

Articolo 10

RESPONSABILITA'

Il *concessionario* esonera espressamente il *concedente* da ogni responsabilità per danni alle persone e/o cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto della presente Convenzione.

Il *concedente non* risponderà in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nel locale.

Articolo 11

INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Il *concedente* avrà diritto di risolvere unilateralmente la presente Convenzione, con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento, fatto salvo il diritto dello stesso al risarcimento degli eventuali danni subiti, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- qualora il "*concessionario* ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente gravi violazioni di leggi e regolamenti, ovvero inosservanza di

ordinanze o prescrizioni dell’Autorità competente e ripetute inadempienze ad obblighi di legge;

- qualora si verifichi lo scioglimento del “*concessionario*” o comunque si determinino sostanziali modifiche nell’assetto associativo dello stesso, tali da far venire meno il rapporto fiduciario sulla base del quale la presente Convenzione è stata stipulata;
- qualora il “*concessionario*” si sia reso responsabile di gravi violazioni della presente Convenzione o non abbia ottemperato a quanto prescritto dal “*concedente*” a seguito di contestazione effettuata anche tramite PEC;
- violazione del disposto di cui al precedente articolo 6 “divieto sub-concessione dell’unità immobiliare”.

Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al *concessionario* in caso di decadenza della concessione per i motivi esposti.

Articolo 12

RECESSO O SOSPENSIONE DAL RAPPORTO DI CONCESSIONE

Qualora il *concessionario* intenda recedere anticipatamente dalla presente Convenzione, dovrà darne preavviso di almeno 2 (due) mesi.

Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nella presente Convenzione, qualora si verifichi l’indisponibilità dell’unità immobiliare per cause di forza maggiore o per interesse pubblico.

Il rapporto di concessione è sospeso nel caso di esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria da parte del *concedente* che comportino l’impossibilità di utilizzo della struttura per più di una settimana. In tal caso, ultimati i lavori, il rapporto concessorio riprende ed il termine di scadenza della presente Convenzione è automaticamente prorogato di un periodo di tempo pari alla sospensione.

Articolo 13

CONTROVERSIE

Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal contratto da stipulare. Le controversie derivanti dalla presente Convenzione, non componibili bonariamente tra le parti, sono devolute al giudizio del giudice ordinario del Foro di Macerata.

Articolo 14

Registrazione

La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso, ai sensi degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 131 del 1986.

Articolo 15

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 16

MODIFICAZIONI DELLA CONVENZIONE

Ogni modifica ed integrazione al contenuto della presente Convenzione sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta dalle parti.

Articolo 17

APPROVAZIONE SCHEMA

Si dà atto che lo schema della presente Convenzione è stato approvato (articolo 192 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267), con deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del _____

PER IL COMUNE

IL TITOLARE della ditta “Leonardo di Virgili Leonardo”
dott. Leonardo Virgili

E' fatta salva la lettura e la definitiva approvazione del presente verbale nella prossima seduta.-

IL PRESIDENTE
F.to GHEZZI VALERIANO

IL SEGRETARIO
F.to ERCOLI PASQUALE

Prot. N. 550

li, 16/02/2019

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE

E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li 16/02/2019

Il Segretario
ERCOLI PASQUALE

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva il 20/12/2018

- [] in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune
dal al senza reclami;
- [x] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n.267.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE